

## **BGer 9C\_706/2010 vom 14. Juli 2011**

Bundesgericht, 2011-07-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_9C\\_706\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_706_2010)

FR: TF 9C\_706/2010 du 14 juillet 2011

IT: TF 9C\_706/2010 del 14 luglio 2011

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

È pacifico che la terapia in esame prevedente l'applicazione della ferula Michigan non costituiva un trattamento dentario ai sensi dell' art. 31 LAMal in relazione con gli art. 17 segg. dell'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) bensì una cura medica ai sensi dell' art. 25 LAMal , anche se effettuata da un dentista ( DTF 128 V 143 ).

Controversa e da verificare è per contro la portata dell'obbligo di prestazione secondo l' art. 25 LAMal , e più precisamente l'obbligo di rimborso per le prestazioni fornite dal dentista secondo le posizioni tariffali n. 4075, L 4177 e 4191.

#### **E. 2.1**

Secondo quanto stabilito in DTF 136 V 84 (9C\_678/2009), l'applicazione di una placca Michigan ordinata dal dentista nell'ambito di una cura medica soggiace all'obbligo dell'elenco positivo giusta l' art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal in relazione con gli art. 20 e 20a cpv. 1 OPre . Dal momento che non figura nell'elenco esaustivo dei mezzi e degli apparecchi (EMAp; Allegato 2 in relazione con l' art. 20a cpv. 1 OPre ), la placca Michigan in quanto tale come pure i suoi costi di realizzazione (modelli, contromodelli, produzione della ferula nel laboratorio odontotecnico) non possono essere assunti dall'assicurazione di base. I costi di trattamento veri e propri (quali possono essere le consultazioni, la diagnostica, gli adattamenti e i controlli) sono per contro rimborsabili conformemente all' art. 25 cpv. 2 lett. a LAMal ( DTF 136 V 84 consid. 5 pag. 95).

#### **E. 2.2**

Nella recente sentenza DTF 137 V 31 (9C\_697/2010) del 4 gennaio 2011 il Tribunale federale ha ulteriormente precisato questa giurisprudenza e chiarito la delimitazione tra costi di realizzazione e costi di trattamento in senso stretto. Dopo avere, con il consenso delle parti, ritenuto come costi di realizzazione non soggetti all'obbligo di rimborso le prestazioni fornite secondo le posizioni tariffali n. 4075 (registrazione in centrica) e n. 4090 (impronta del medico-dentista), questa Corte si è chinata sulla questione se un tale obbligo poteva giustificarsi per la posizione n. L 4177. Orbene, in quella circostanza ha chiarito, in analogia a quanto già stabilito nella sentenza K 101/03 del 22 luglio 2004 in relazione alla realizzazione e la posa di una protesi mandibolare del tipo SERENOX in vista di un trattamento delle apnee del sonno, che tutte le prestazioni fatturate secondo la posizione tariffale n. L 4177 (ferula Michigan) non soggiacciono all'obbligo di rimborso. Il Tribunale federale ha ugualmente precisato, per ragioni anche di logica, che l'adattamento ("Anpassung") di un apparecchio non soggetto, in quanto tale, all'obbligo di prestazione non può andare a carico dell'assicurazione obbligatoria ( DTF 137 V 31 consid. 2.3 pag. 35). Infine ha concluso che, nell'ambito di una terapia con la placca Michigan, possono essere

prese a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie giusta l' art. 25 cpv. 2 lett. a LAMal solo quelle prestazioni mediche che non sono direttamente connesse con la ferula stessa e con la sua realizzazione, quali sono ad esempio le diagnosi e i controlli, ma non per contro le prestazioni secondo le posizioni tariffali L 4177, 4075 e 4090 né i costi di laboratorio odontotecnico ( DTF 137 V 31 consid. 2.3 in fine pag. 36).

### **E. 3**

Posto quanto precede, il ricorso dev'essere accolto poiché tutte e tre le posizioni tariffali contestate (L 4177, 4075 e 4191) sono strettamente connesse con la ferula stessa e con la sua realizzazione. Per le prime due posizioni questa soluzione si evince direttamente dalla citata DTF 137 V 31 . Per la terza posizione (n. 4191), essa si deduce invece dalla considerazione che la correzione della ferula da parte del dentista è un atto volto a garantire la funzionalità e quindi l'utilizzabilità dell'apparecchio stesso (sulla possibilità di chiedere comunque, in ogni tempo, alle competenti autorità l'ammissione della placca Michigan nell'EMAp cfr. DTF 136 V 84 consid. 4.3.2.2 in fine pag. 94).

### **E. 4.1**

Ne segue che, in accoglimento del gravame, il giudizio cantonale va modificato nel senso che la Mutuel Assurances è condannata a pagare all'opponente le prestazioni (incontestate in sede cantonale e federale) relative alle posizioni tariffali n. 4000 (consultazione iniziale; fr. 65.10), n. 4160 (anamnesi MAP e orientamento; fr. 111.60), n. 4162 (esame funzionale; fr. 40.30), n. 4165 (esame della muscolatura; fr. 49.60), n. 4166 (relazione intermascellare; fr. 102.30), n. 4169 (palpazione e auscultazione ATM; fr. 15.50), n. 4190 (controlli MAP; fr. 99.20) e n. 4040 (formulario LAINF/AM/LAMal; fr. 68.20) per complessivi fr. 551.80.

### **E. 4.2**

Viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF ; cfr. consid. 3 non pubblicato in DTF 137 V 31 , ma in SVR 2011 KV n. 12 pag. 47).

L'assicuratore ricorrente non ha diritto a ripetibili poiché incaricato di compiti di diritto pubblico ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.